

DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2018
651/2018/R/EEL

DETERMINAZIONI SULL'IMPIANTO ESSENZIALE FLUMENDOSA, PER L'ANNO 2019

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1045^a riunione del 11 dicembre 2018

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2018, 534/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 534/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2018, 615/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 615/2018/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 18 settembre 2018, prot. Autorità 26035, del 19 settembre 2018 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, dell'11 ottobre 2018, prot. Autorità 28864, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.a. (di seguito: Enel Produzione) del 3 dicembre 2018, prot. Autorità 34411, del 4 dicembre 2018 (di seguito: comunicazione Enel).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 63, 64 e 65, della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; l'articolo 65.bis definisce, invece, la disciplina alternativa alla disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per questa disciplina alternativa;
- nell'ambito del regime alternativo, di cui all'articolo 65.bis, il comma 65.bis.3 stabilisce che l'Autorità determini e comunichi a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori assunti, con riferimento all'anno solare successivo, da:
 - le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui al comma 65.bis.2;
 - il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2, incluse le eventuali indicizzazioni;
 - il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65.bis.2;
- ai sensi del comma 64.4, i vincoli ed i criteri previsti dalla disciplina tipica cui l'utente del dispacciamento deve attenersi, con riferimento agli impianti di produzione essenziali, nel presentare le sue offerte nel mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD), possono essere definiti da Terna anche tenendo conto degli esiti dei mercati dell'energia;
- i vincoli ed i criteri cui l'utente del dispacciamento deve attenersi nel presentare le sue offerte nel MSD, qualora opti per la disciplina alternativa, non dipendono dagli esiti dei mercati dell'energia, con riferimento alla capacità produttiva disponibile in esito a detti mercati;
- qualora un utente del dispacciamento opti per la disciplina alternativa, si rende pertanto necessario formulare un'ipotesi circa la programmazione attesa nell'anno solare successivo degli impianti di produzione nella disponibilità del medesimo utente in esito ai mercati dell'energia, al fine di dimensionare adeguatamente, rispetto all'essenzialità dello stesso, la quantità dell'impegno che detto utente deve assumere;
- con la prima e la seconda comunicazione Terna, l'omonima società ha fornito all'Autorità gli elementi necessari per le determinazioni di cui al comma 65.bis.3; con riferimento alle quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui al comma 65.bis.2, tali elementi consentono di determinare dette quantità tenendo anche in considerazione, sulla base di ragionevoli ipotesi, la programmazione attesa degli impianti di produzione nella disponibilità dell'utente del dispacciamento in esito ai mercati dell'energia;
- con la deliberazione 534/2018/R/eel, l'Autorità ha comunicato a ciascun utente del dispacciamento interessato - Enel Produzione inclusa - i valori di cui al comma

- 65.bis.3 per l'anno solare 2019; detta comunicazione ha avuto ad oggetto esclusivamente potenza abilitata, ai sensi del medesimo comma;
- dalla comunicazione di cui al precedente alinea, è stato escluso l'impianto Flumendosa, che è allo stato abilitato per una potenza inferiore rispetto alla capacità del medesimo impianto dichiarata essenziale da Terna per l'anno 2019;
 - ai sensi del comma 63.4, Terna ha notificato a Enel Produzione la relativa capacità essenziale per l'anno 2019, impianto Flumendosa incluso, indicando le ragioni, i periodi e le condizioni di essenzialità della menzionata capacità;
 - Terna ha pubblicato l'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2019 ai sensi del comma 63.1, includendo l'impianto Flumendosa nell'elenco medesimo;
 - con la deliberazione 615/2018/R/eel, l'Autorità ha tra l'altro modificato gli Allegati B e B1 alla deliberazione 534/2018/R/eel, indicanti i valori dei parametri tecnico-economici del contratto di cui all'articolo 65.bis per l'anno 2019 relativo a Enel Produzione, al fine di tenere conto dell'adesione parziale al regime alternativo da parte dell'utente sopra menzionato;
 - con la comunicazione Enel, l'omonimo utente:
 - si è impegnato, per l'anno 2019, a non abilitare al MSD la capacità dell'impianto Flumendosa che risulta attualmente non abilitata, nel caso in cui detto impianto sia assoggettato al regime alternativo, per il medesimo anno, con riferimento a una capacità non superiore a quella già abilitata (di seguito: Impegno);
 - ha evidenziato che la capacità non abilitata dell'impianto Flumendosa è soggetta alle disposizioni del Codice di rete di Terna (di seguito: Codice di rete) che consentono a Terna stessa, per esigenze di sicurezza del sistema elettrico, di modificare in tempo reale il programma post-mercato infragionaliero di unità di produzione non abilitate, remunerando detta movimentazione a un prezzo pari al prezzo del mercato del giorno prima della zona di appartenenza (cfr. punti 4.10.11.2 e 7.3.1.3 del Codice di rete, di seguito: disposizioni del Codice di rete sulla capacità non abilitata).

RITENUTO CHE:

- alla luce della combinazione dell'Impegno e delle disposizioni del Codice di rete sulla capacità non abilitata, l'assoggettamento dell'impianto Flumendosa al regime alternativo, per quantità d'impegno che risultano, contestualmente, inferiori alla capacità essenziale dell'impianto medesimo e non superiori alla capacità attualmente abilitata dello stesso, sia compatibile con le esigenze di gestione in sicurezza del sistema elettrico e di controllo del potere di mercato nel MSD.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire con il presente provvedimento i parametri tecnico-economici rilevanti per l'applicazione del regime alternativo, di cui all'articolo 65.bis, all'impianto essenziale Flumendosa per l'anno 2019, prendendo atto dell'Impegno e stabilendo

quantità minime contrattuali nei limiti della capacità dell'impianto attualmente abilitata;

- modificare gli Allegati B e B1 alla deliberazione 615/2018/R/eel, al fine di includere i parametri tecnico-economici del contratto, di cui all'articolo 65.bis, con riferimento all'impianto Flumendosa, per l'anno 2019;
- determinare le quantità di potenza minima di impegno in base alle informazioni di cui alla prima e alla seconda comunicazione Terna, adottando – alla luce dei fenomeni evidenziati nell'ambito dei procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel - ipotesi cautelative in merito alla programmazione attesa in esito ai mercati dell'energia degli impianti di produzione nella disponibilità dell'utente del dispacciamento;
- determinare il prezzo e il corrispettivo di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 65.bis.2 secondo gli stessi criteri e vincoli adottati per le deliberazioni 534/2018/R/eel e 615/2018/R/eel;
- fissare con il presente provvedimento i termini entro i quali:
 - Enel Produzione comunichi all'Autorità e a Terna la propria eventuale intenzione a sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.1, per l'anno 2019, con riferimento all'impianto Flumendosa;
 - Terna predisponga e sottoponga all'Autorità la proposta contrattuale sull'impianto Flumendosa per l'anno 2019, nel caso in cui Enel Produzione esprima l'intenzione a sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.1; in caso contrario, i termini delle azioni di Terna e di Enel Produzione saranno definiti con successivo provvedimento

DELIBERA

1. di determinare i valori assunti, con riferimento all'anno solare 2019, dai parametri tecnico-economici del contratto di cui all'articolo 65.bis per Enel Produzione, sulla base di quanto esplicitato in premessa e come quantificato negli Allegati B e B1, anche in relazione all'impianto Flumendosa;
2. di sostituire gli Allegati B e B1 alla deliberazione 615/2018/R/eel con gli Allegati B e B1 al presente provvedimento;
3. di trasmettere gli Allegati B e B1 al presente provvedimento a Terna e ad Enel Produzione;
4. di stabilire che, per quanto attiene all'impianto Flumendosa:
 - a) Enel Produzione effettui l'eventuale comunicazione di cui al comma 63.bis.5 per l'anno 2019 entro due (2) giorni dalla notifica del presente provvedimento;
 - b) nel caso in cui Enel Produzione esprima l'intenzione a sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.1, Terna completi le attività di cui al comma 65.bis.5 entro due (2) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui alla precedente lettera a) e aggiorni conseguentemente l'elenco degli impianti essenziali *ex* comma 63.1 per l'anno 2019;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, ad eccezione degli Allegati B e BI, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili.

11 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini